

J.E. 4

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 20 GIU. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 385 del 17 GIU. 2005


Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. distaccata di Guardia Sanframondi – ricorso Lavorgna s.r.l. c/ Provincia -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno DIGASSETTE del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE



LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 28/04/05; Tribunale di Benevento sez. distaccata di Guardia Sanframondi la ditta Lavorgna s.r.l. conveniva in giudizio questa Amministrazione per l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n.556 del 16-3-05 formulata dall'Ente Provincia.

Con determina n.323/1/2005 del 24-05-05; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso Tribunale Benevento Sez.distaccata di Guardia Sanframondi notificato il 28/4/05; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 323/1/2005;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente Settore ~~Avvocatura~~
(Avv. Vincenzo Catalano)

Av. Vincenzo Catalano

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 323/1/2005; ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso al Tribunale di Benevento sez. Guardia Sanframondi notificato il 28/4/05; dalla ditta Lavorgna srl c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 518 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 20 GIU. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 GIU. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il -7 LUG. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno -7 LUG. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il -7 LUG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

2 SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. <u>Es 6023</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>724.05</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
* Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

(9 memo)
5400
23.6.05
conf. Capigruppo

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi

n. 4106/01/2005 r.g.a.c.

Il Giudice,

letto il ricorso che precede;

letta l'istanza di sospensione;

visto l'art. 23 della legge n. 689/81;

FISSA per la comparizione personale delle parti innanzi a sé
l'udienza del 24/05/2005, al fine di decidere in ordine alla

istanza di sospensione, onerando il ricorrente della notifica del
ricorso e del presente decreto alla 20/ PROVINCIA DI

BENEVENTO, in persona del legale rappresentante,

entro il 20/05/2005.

FISSA, altresì, l'udienza del 19/07/2005 — ore di rito,

attesa la gravosità del ruolo, per la comparizione personale delle
parti innanzi a sé preordinata alla trattazione del merito ed alla
discussione.

ORDINA alla PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona

del legale rappresentante,

di depositare in Cancelleria, fino a dieci giorni prima
dell'udienza fissata per la trattazione del merito della lite, copia
del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla
contestazione o notificazione della violazione, facultando il
medesimo ente al deposito di tale documentazione entro

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA

(art.136 c.p.c.)

Ruolo Generale Affari Contenziosi n. 7106/C/05

IL CANCELLIERE

comunica alle parti costituite nel procedimento tra:


Lavorgna Srl

difesa dall'avv. Giuseppe Francesco MASSARELLI

E

PROVINCIA BENEVENTO

difesa dall'avv.



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0010949 Data 11/05/2005
Oggetto SEZ. DI GUARDIA
SANFRAMONTI: -
Dest. Avvocatura Settore; [...]

in esecuzione dell'art.134 c.p.c.; che il giudice dott. Massimiliano RAZZANO in data 28/04/2005 ha pronunciato la seguente ordinanza:

(che si allega in copia)

Guardia Sanframondi li, 6 MAG. 2005

Sott. Avvocatura
Prot. n. 3339
Del 12.5.05

IL CANCELLIERE
Antonio DI PAOLA

Si comunichi a:

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.

N.B. - la presente annullata e sostituita
quello del 30.4.2005

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

-Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi-

RICORSO EX ART. 22 L. 689/81 E ART. 55 D. LGS. 22/97

La Lavorgna S.r.l., con sede in San Lorenzello (BN), alla C.da San Donato, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p. t. Sig. Lavorgna Sandro, nato a San Gallo (Svizzera) il 28.10.1964, elettivamente domiciliato in Cerreto Sannita (BN), alla Via I. Mastrobuoni n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Francesco Massarelli, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

* * * *

La società ricorrente, quale proprietaria dell'A.T.C. UNIC 165 24 per trasporto speciale di r.s.u. targato BP 001 PW, in data 5.7.2003 ha visto notificarsi dal Ministero dell'Interno - Sezione Polizia Stradale di Benevento il verbale di contestazione n. 358028 Q, per presunta violazione degli artt. 15 e 52, comma 3, D. Lgs. 22/97, accertata dagli Agenti Verrusio A. e Zotti P. (vedasi all. 2).

Secondo il provvedimento, quello stesso giorno, alle ore 11,50, al Km. 4+500 della Strada Statale n. 265, in località Torello del Comune di Melizzano (BN), i verbalizzanti avrebbero riscontrato che il suddetto automezzo, condotto dal Sig. Di Biase Giovanni "... effettuava il trasporto di rifiuti solidi urbani non pericolosi caricati presso il Comune di Limatola (BN) senza il prescritto formulario di identificazione della merce ...".

Successivamente, in data 24.3.2005, la medesima istante ha visto notificarsi dalla Provincia di Benevento, ex art. 18 L. 689/81 e art. 55 D. Lgs. 22/97, la

Avv. Giuseppe Francesco Massarelli vi nomino mio difensore e procuratore per ogni fase e grado del presente giudizio, anche per l'appello e per l'esecuzione, conferendovi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre domande riconvenzionali, domande di chiamata in causa di terzi, domande di riassunzione, oltre che di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare, rinunciare a domande e atti del giudizio, desistere da ricorsi di fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria e non, nel mio interesse ed in mio nome e per conto.

Ove lo riteniate opportuno, e a vostro insindacabile giudizio, nominerete avvocati e procuratori in ogni sede giudiziaria, in vostra aggiunta o sostituzione, con gli stessi poteri a voi conferiti, nessuno escluso; le relative competenze vederanno a mio esclusivo carico. Ritengo sin da ora per ratto ed approvato il vostro operato.

Eleggo domicilio nel vostro studio in Cerreto Sannita (BN), alla Via I. Mastrobuoni n. 18, Cerreto Sannita li 21/4/2005
Firma

LAVORGNA s.r.l.

Per autentica

conseguente l'ordinanza ingiunzione prot. n. 556 del 16.3.2005, per il pagamento della complessiva somma di € 4.648,11 (vedasi all. 1).

La contestazione, tuttavia, deve ritenersi senz'altro illegittima e del tutto nullo deve ritenersi ogni atto consequenzialmente adottato.

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, D. Lgs. 22/97, infatti, la disposizione di cui al primo comma della stessa norma -che impone l'accompagnamento dei r.s.u., durante il trasporto, da un formulario di identificazione degli stessi- non si applica nel caso in cui detto trasporto sia effettuato dal medesimo soggetto che gestisce il servizio di raccolta -testualmente: ". . . le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico . . ." - (vedasi all. 3).

Nella Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente 4.8.1998 (in G.U. 11.9.1998 n. 212) all'art. 1, lett. n), è chiarito, poi, che la sopra richiamata disposizione, in via di principio, riguarda il trasporto dei rifiuti eseguito dal gestore nel territorio del Comune per il quale è effettuato il servizio e che, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del formulario d'identificazione è applicabile anche al caso in cui il trasporto venga effettuato al di fuori del territorio comunale, purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 2) il conferimento dei rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha eseguito la raccolta (vedasi all. 4).

Orbene, per quanto concerne il caso in esame, deve evidenziarsi che:

1) la Lavorgna S.r.l. gestisce nel Comune di Limatola il servizio di raccolta,

trasporto e riciclaggio dei r.s.u. come risulta dall'allegata Delibera di Giunta Comunale n.82 del 3.7.2003 (vedasi all. 5);

2) l'autocompattatore targato BP 001 PW, al momento del controllo, dopo aver effettuato il servizio di raccolta nel territorio comunale, stava raggiungendo l'Impianto di Produzione C.D.R. di Casalduni (BN), quale sito individuato dal Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, con ordinanza n. 317 del 27.9.2002, per la destinazione dei r.s.u. prodotti da tutti i comuni della Provincia di Benevento, come risulta dall'allegata ricevuta di accettazione rilasciata dalla Fisia Italimpianti S.p.A. in data 6.7.2003 e dalla attestazione del Comune di Limatola (vedansi all. 6, 7, 8 e 9).

E' necessario precisare, su quest'ultimo punto, che è stato possibile effettuare il conferimento dei rifiuti trasportati solo all'indomani del controllo giacché il fermo della Polizia Stradale non ha consentito all'automezzo di raggiungere tempestivamente l'impianto di Casalduni entro l'orario di chiusura (previsto, per la giornata del sabato, alle h. 12).

Alla luce di quanto eccepito, dedotto e documentato appare evidente, quindi, che il trasporto di cui trattasi, diversamente da quanto contestato, non doveva essere accompagnato da alcun formulario di identificazione delle merci.

La palese illegittimità dell'atto impugnato e l'ingiusto pregiudizio economico derivante dall'onerosità della sanzione, infine, costituiscono certamente validi e gravi motivi per sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 22, comma 7, L. 689/81, per la quale la ricorrente formula espressa richiesta.

* * * *

Tutto quanto innanzi premesso, la **Lavorgna S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p. t., come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione della Provincia di Benevento prot. n. **556** del **16.3.2005**, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.

Offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria:

1. ordinanza ingiunzione della Provincia di Benevento prot. n. 556 del 16.3.2005, notificata il 24.3.2005;
2. verbale della Polizia Stradale di Benevento n. 358028 Q del 5.7.2003;
3. testo dell'art. 15 D. Lgs. 5.2.1997 n. 22;
4. copia circolare del Ministero dell'Ambiente 4.8.1998;
5. copia delibera di G.C. del Comune di Limatola n. 82 del 3.7.2003;
6. copia ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania n. 317 del 27.9.2002;
7. autorizzazione al trasporto dei rifiuti del Comune di Limatola prot. n. 3906 del 8.10.2002;
8. ricevuta di accettazione della Fisia Italimpianti S.p.A. n. 12706 del 6.7.2003;
9. copia attestazione rilasciata dal Comune di Limatola;
10. carta di circolazione dell'A.T.C. UNIC targato BP 001 PW.

Chiede, infine, disporsi l'audizione del conducente l'automezzo, Sig. Di

Biase Giovanni, residente in Cusano Mutri (BN), alla C.da Pianello n. 10, del
Sig. Lavorgna Sandro, Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della
Lavorgna S.r.l., e del Dr. Aragosa Salvatore, in servizio presso l'Ufficio Tec-
nico del Comune di Limatola.

Con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, produrre documenti ed arti-
colare mezzi istruttori.

Il ricorrente dichiara che il valore delle presente controversia è di
€ 4.648,11.

Cerreto Sannita, li 21.4.2005

Avv. Giuseppe Francesco Massafelli

Deposito
Pervenuto
22 APR. 2005
DIRETTORE DI CANCELLERIA